

REGOLAMENTO PER LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI (CIG E SMART CIG)

REVISIONE	0	05/03/2019

INDICE

- 1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 3
- 2. ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA NORMATIVA IN TEMA DI TRACCIABILITÀ 3
- 3. DEFINIZIONE, FUNZIONE E TIPOLOGIE DI CIG 3
- 4. CASI IN CUI È POSSIBILE RICHIEDERE UN CIG SEMPLIFICATO 4
- 5. MODALITÀ DI ACQUISIZIONE E RENDICONTAZIONE DEI CIG (E SMART CIG) 5
- 6. FATTISPECIE PER LE QUALI NON SUSSISTE L'OBBLIGO DI RICHIEDERE IL CIG 5
- 7. SPESE ECONOMICHE 6
- 8. ASSEGNI E FORME DI PAGAMENTO DIVERSE DAL BONIFICO 6
- 9. RINVIO 7

1. Normativa di riferimento

La normativa di riferimento sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto di lavori, forniture e servizi è contenuta nei seguenti articoli:

- nell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010;
- nell'articolo 6 della stessa legge n. 136/2010 in tema di sanzioni;
- nell'articolo 6 del suddetto decreto legge n. 187/2010 convertito con legge n. 217/2010 che contiene la disciplina transitoria e alcune norme interpretative e di attuazione del predetto articolo 3;
- nell'art. 1 della L. 190/2012 che contiene disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- L'art.43 del D.Lgs.n.33/2013 relativamente agli obblighi di pubblicazione delle informazioni inerenti la normativa in oggetto.

Ulteriori casi specifici sono stati chiariti con la Determinazione ANAC n. 4/2011, aggiornata con Delibera 556/2017, mentre per quanto attiene agli obblighi di rendicontazione e pubblicazione, si rinvia alla Delibera ANAC n. 39/2016.

2. Adempimenti connessi alla normativa in tema di tracciabilità

Gli obblighi di tracciabilità si articolano essenzialmente in tre adempimenti principali:

- a) utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;
- b) effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- c) indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del codice unico di progetto (CUP);
- d) la pubblicazione in tabelle riassuntive, entro il 31 gennaio di ogni anno, delle informazioni di cui al comma 32 dell'art. 1 della L. 190/2012 e la loro trasmissione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

3. Definizione, funzione e tipologie di CIG

Il codice CIG (codice identificativo di gara) è un codice alfanumerico generato dal sistema SIMOG dell'ANAC con tre funzioni principali:

- una prima funzione è collegata agli obblighi di comunicazione delle informazioni all'Osservatorio ed alle successive deliberazioni dell'Autorità, per consentire l'identificazione univoca delle gare, dei loro lotti e dei contratti;
- una seconda funzione è legata al sistema di contribuzione posto a carico dei soggetti pubblici e privati sottoposti alla vigilanza dell'Autorità, derivante dal sistema di finanziamento dettato dall'articolo 1, comma 67, della legge 266/2005, richiamato dall'art. 213, comma 12, del Codice dei contratti pubblici;

- una terza funzione è attribuita dalla legge n. 136/2010 che affida al codice CIG il compito di individuare univocamente (tracciare) le movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata, e dall'importo dell'affidamento stesso.

Il codice CIG è unico (per ciascun appalto o lotto) e assume in base al suo utilizzo, in casi particolari, diverse denominazioni. Si tratta di:

1. CIG Semplificato (detto anche Smart CIG: si acquisisce con l'immissione di un numero ridotto di informazioni per determinate fattispecie contrattuali, espressamente previste);
2. CIG Padre (è il codice CIG che l'Amministrazione richiede per identificare le singole procedure di selezione del contraente per gli appalti realizzati in modalità "Accordo quadro/Convenzione". Esso identifica il riferimento a cui legare, in fase di acquisizione, i cosiddetti CIG "Derivati" o "Figli");
3. CIG Derivato o Figlio (è il codice CIG che l'Amministrazione richiede per identificare i singoli contratti stipulati a valle di accordi quadro, di convenzioni ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e di altre convenzioni similari);
4. CIG Master (In caso di procedura di gara che comprenda una molteplicità di lotti, la stazione appaltante richiede un CIG per ciascun lotto. Il sistema SIMOG consente al RUP, a valle dell'aggiudicazione dei diversi lotti ad un medesimo operatore, con il quale la stazione appaltante stipulerà un contratto unico, di eleggere a CIG Master uno dei CIG acquisiti relativamente a ciascun lotto. Il CIG master può essere utilizzato per i pagamenti relativi a tutti i lotti, ferma restando la necessità di riportare nel contratto l'elenco completo di tutti i codici CIG relativi ai lotti affidati).

4. Casi in cui è possibile richiedere un CIG semplificato (SMART CIG)

La stazione appaltante può acquisire il CIG introducendo un numero ridotto di informazioni:

- per i contratti di lavori, servizi e forniture, inclusi i contratti di cui agli artt. 17 (Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi) e 19 (Contratti di sponsorizzazione) e all'Allegato IX (Servizi di cui agli articoli 140, 143 e 144) del Codice dei contratti pubblici, di importo inferiore a 40.000 euro;
- per i contratti di cui agli articoli 7 (Appalti e concessioni aggiudicati ad un'impresa collegata), 16 (Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali) e 162 (Contratti secretati) del Codice dei contratti pubblici, indipendentemente dall'importo.

5. Modalità di acquisizione e rendicontazione dei CIG (e SMART CIG)

Il CIG è richiesto a cura del Responsabile del procedimento (RUP) in un momento antecedente all'indizione della procedura di gara ed è perfezionato entro il termine massimo di novanta giorni dalla sua acquisizione, con le modalità fissate, da ultimo, nella Delibera ANAC. n. 1 dell'11 gennaio 2017.

Il responsabile del procedimento, accreditato tramite il portale dell'Autorità all'indirizzo www.anticorruzione.it, effettua la registrazione attraverso il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), disponibile nell'area "Servizi" del sito dell'Autorità. Il SIMOG attribuisce al nuovo affidamento il numero identificativo univoco denominato "Numero gara" e, a ciascun lotto

della gara, il codice identificativo CIG. I CIG si intendono definitivamente acquisiti soltanto al perfezionamento degli stessi e pertanto la validità dei medesimi è condizionata all'avvenuto perfezionamento che ne sancisce la regolarità.

Lo SMART CIG può essere richiesto da ogni singolo Ufficio aziendale per il tramite del Responsabile anticorruzione e trasparenza (RPCT) o suo delegato. Ogni Ufficio richiedente è tenuto a comunicare entro il 31 dicembre di ogni anno, o comunque non appena a conoscenza, al RPCT o suo delegato eventuali modifiche relative all'importo, alla fattispecie contrattuale e agli altri dati essenziali per cui è stato richiesto e assegnato lo SMART CIG.

Entro i medesimi termini, ogni Ufficio richiedente può richiedere l'annullamento dello SMART CIG in precedenza richiesto nell'anno solare, attraverso nota motivata da inoltrare al RPCT o suo delegato.

Ogni RUP o Ufficio richiedente è altresì tenuto, nel caso di contratti a prestazioni differite nel tempo e in ogni altro caso in cui la circostanza si verifichi, a comunicare al RPCT o suo delegato, entro i medesimi termini di cui al paragrafo precedente, l'esatto ammontare dell'importo liquidato qualora quest'ultimo differisca dall'importo per cui è stato richiesto ed assegnato il CIG o lo SMART CIG.

La rendicontazione complessiva e le connesse pubblicazione e trasmissione di cui all'art. 1 comma 32 della L. 190/2012 avvengono ad opera del RPCT entro il 31 gennaio di ogni anno, o entro il diverso termine indicato dall'Autorità competente.

6. Fattispecie per le quali non sussiste l'obbligo di richiedere il CIG

Sono escluse dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità le seguenti fattispecie:

- i contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti (articolo 17, comma 1, lett. g) del Codice dei contratti pubblici);
- i contratti di lavoro temporaneo (legge 24 giugno 1997 n. 196);
- gli appalti di cui all'articolo 9, comma 1, del Codice dei contratti pubblici;
- gli appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, di cui agli articoli 11 e 12 del Codice dei contratti pubblici;
- il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici, se relativi alla copertura di costi per le attività istituzionali espletate dall'ente;
- l'amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera gggg) del Codice dei contratti pubblici;
- gli affidamenti diretti a società in house;
- i risarcimenti corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale, danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate;
- gli indennizzi e i risarcimenti corrisposti a seguito di procedure espropriative, poste in essere da stazioni appaltanti o da enti aggiudicatori;
- gli incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 (testo unico sul pubblico impiego);
- le spese effettuate dai cassieri, che utilizzano il fondo economale (solo se tali spese non originano da contratti d'appalto e se sono state tipizzate dall'amministrazione mediante l'introduzione di un elenco dettagliato all'interno di un proprio regolamento di contabilità ed amministrazione);
- l'erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o comunque a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale, ovvero finalizzati alla realizzazione di progetti educativi;

- le prestazioni socio-sanitarie in regime di accreditamento;
- i contratti di associazione che prevedono il pagamento di quote associative;
- i contratti dell'Autorità giudiziaria non qualificabili come contratti di appalto;
- le convenzioni in materia di difesa, protezione civile e prevenzione contro i pericoli sottoscritte da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro, di cui all'art. 17, comma 1, lett. h) del Codice dei contratti pubblici, nel caso in cui questi rivestano carattere non oneroso per l'amministrazione procedente;
- la sponsorizzazione pura di cui all'art. 19, comma 1, del Codice dei contratti pubblici;
- i contratti aventi ad oggetto i servizi forniti da banche centrali di cui all'art. 17, comma 1, lett. e) del Codice dei contratti pubblici.

7. Spese economali

Con specifico riferimento alle spese effettuate dalle stazioni appaltanti con il fondo economale, esse non sono sottoposte alla disciplina sulla tracciabilità. Tuttavia tali spese, per le quali è ammesso l'utilizzo di contanti, devono essere tipizzate in un apposito regolamento interno, con cui siano elencati dettagliatamente i beni e i servizi di non rilevante entità (spese minute), necessari per sopperire ad esigenze imprevedute, nei limiti di importo delle relative spese.

Non deve trattarsi, in ogni caso, di spese effettuate a fronte di contratti d'appalto.

8. Assegni e forme di pagamento diverse dal bonifico

Per i pagamenti sottoposti alla tracciabilità vi è la possibilità di impiegare strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purché sia garantita la piena tracciabilità dei flussi finanziari come assicurato, a titolo esemplificativo, dalle Ri.Ba. (ricevute bancarie elettroniche).

È altresì consentito l'uso di assegni bancari e postali solo per le spese indicate all'articolo 3, comma 2, della legge n. 136/2010 (i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche) se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni elencate:

- i soggetti ivi previsti non siano in grado di accettare pagamenti a valere su un conto corrente (o conto di pagamento);
- il conto su cui vengono tratti i titoli sia un conto dedicato;
- gli assegni vengano emessi muniti della clausola di non trasferibilità (non è necessario che sugli stessi vengano riportati i codici CIG/CUP).

9. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si richiama al rispetto della normativa vigente in materia.

Pordenone, 05/03/2019